



CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE

IL DIRETTORE

DETERMINAZIONE N. 86

DEL 08/03/2022

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI TIPO NON COMPETITIVO, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI ATTIVITA' E INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO PER L'APRESENTAZIONE DA PARTE DEGLI AMBITI SOCIALI TERRITORIALI DI PROPOSTE DI ADESIONE ALLE PROGETTUALITA' DI CUI ALLA MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" CON GESTIONE DELLE STESSE IN PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO SOCIALE MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO PROCEDIMENTALE DI COLLABORAZIONE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

Richiamate:

- la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 26 del 21.12.2021, immediatamente esecutiva, ad oggetto: "Approvazione dello schema del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la deliberazione del C.d.A. n. 5 del 10.02.2022 immediatamente esecutiva, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024";

Premesso che il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese (in avanti anche solo CSSAC) è titolare, in forza della delega conferita dai Comuni associati, delle funzioni in materia di interventi e servizi socioassistenziali di competenza dei Comuni ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della L.R. 8 gennaio 2004 n.1;

Richiamati:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.
- l'art. 47 – comma 6 - dello Statuto dell'Ente;
- la Legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati;
- la Legge Regionale n. 1/2004 "*Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento*" con particolare riferimento all'art. 11 ai sensi del quale la Regione e gli Enti locali riconoscono ed agevolano il ruolo degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2006, n. 79-2953 *“Legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1, art. 31 - Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore: Approvazione”* che, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, prevede che, nella programmazione e realizzazione del sistema sia riconosciuto e agevolato il particolare ruolo dei soggetti del Terzo settore, quali espressioni organizzate delle autonome iniziative dei cittadini: ciò comporta il loro coinvolgimento nei quattro momenti della programmazione, della progettazione, della gestione e della definizione dei parametri e criteri relativi alla valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi;
- l'art. 55 del D. lgs. n. 117/2017 e s.m.i., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo “CTS”), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento;
- il primo comma dell'art. 55 del D. lgs. n. 117/2017 e s.m.i del suddetto CTS recita: *“In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”*;
- in particolare, sempre il succitato l'art. 55, comma 3, prevede che *“la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti”*;
- le modifiche del Codice dei contratti pubblici introdotte dal D.L. 76/2020 (“Decreto semplificazioni”), convertito dalla Legge n.120/2020, da cui si evince la piena legittimità dei procedimenti fondati sull'art. 55 del D.Lgs. 117/2017;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, che ha precisato il procedimento amministrativo da adottare per l'implementazione dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e segnatamente gli atti da assumere nell'ambito di un procedimento di co-progettazione;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 0000450 del 09/12/2021 con il quale è stato adottato il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l'implementazione di: a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 0000005 del 15/02/2022 con il quale è stato emanato l'Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali territoriali da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu.

Considerato che:

- la co-progettazione viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa, non più limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato. La Corte costituzionale, qualificando l'istituto della co-progettazione, l'ha definita come modello che *«non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico»* (n. 131 del 2020);

Dato atto che sussistono i presupposti, fattuali e normativi, per l'attivazione della procedura di co-progettazione che risulta auspicabile, nell'ottica di costruzione di un sistema integrato di interventi e servizi, per attuare la funzione programmatica con un ampio coinvolgimento degli Enti di Terzo Settore e di altri soggetti della cittadinanza attiva e del tessuto sociale e produttivo del territorio;

Evidenziato che:

- nel diritto dell'Unione europea i Trattati non impongono un alcun modello di welfare nazionale ed è riconosciuta una ampia libertà agli Stati membri di organizzare i propri Servizi di Interesse Generale (SIG) nel modo che ritengano più opportuno, nel rispetto del loro contesto costituzionale;
- a tale proposito, si richiama la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa *“ai servizi del mercato interno”, il cui art. 1 (Oggetto) stabilisce, fra l'altro, che “(...) 3. La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità con le regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti (...)”*
- nel considerando n. 114 della Direttiva appalti 2014/24/UE si afferma che *«certe categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano ad avere una dimensione limitatamente transfrontaliera, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali. (...) Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire tali servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che 1 Sulla base delle motivazioni meglio espresse nei Considerando n. 27 e n. 28 della medesima Direttiva. 4 vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione».*
- in tali ultimi casi, anche qualora si sia in presenza astrattamente di SIG, in casi in cui gli Stati membri apprestino un modello organizzativo ispirato al principio di solidarietà (come, ad es., nel caso della co-progettazione o della convenzione), che preveda il coinvolgimento di soggetti privi dello scopo lucrativo, tenuto conto della salvaguardia degli equilibri di bilancio e della regia pubblica dell'intervento, dovrebbe essere prevista l'applicabilità della sola disciplina nazionale, quale espressione, in tal senso, delle diverse *«tradizioni culturali»* e, si potrebbe aggiungere, *«costituzionali»*.

Ritenuto di dover avviare la procedura di co-progettazione con Enti del Terzo Settore per sviluppare azioni coerenti con l'Avviso citato, in partnership, per presentare i progetti

al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali per la valutazione ed eventuale approvazione e finanziamento da parte di quest'ultimo;

Atteso di approvare e pubblicare l'Avviso di co-progettazione unitamente all'istanza di manifestazione di interesse che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Direttore del Consorzio, Dott.ssa Franca Lovaldi

Visti

Lo Statuto Consortile

la Legge n. 241/1990

il D.Lgs n. 267/2000

la Legge n. 328/2000

la Legge n. 136/2010

il D. Lgs n. 117/2017

il D.M del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 0000450 del 09/12/2021

il D.M del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 0000005 del 15/02/2022

DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di avviare il procedimento di indizione di procedura di evidenza pubblica, di tipo non competitivo, finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione e gestione in partnership di attività e interventi nell'ambito del piano operativo per la presentazione da parte dell'ambito sociale territoriale di proposte di adesione alle progettualità di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", – Investimenti: 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):
 - a) investimento 1.1.1. *Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini;*
 - b) investimento 1.1.3. *Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione;*
 - c) investimento 1.2 *Percorsi di autonomia per persone con disabilità.*con gestione delle stesse in partenariato pubblico/privato sociale mediante stipula di accordo procedimentale di collaborazione.
- 3) di approvare l'Avviso di co-progettazione e l'Istanza di manifestazione di interesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 4) di disporre, in ossequio ai principi di trasparenza e pubblicità e alla luce del considerando n. 114 della Direttiva appalti 2014/24/UE, la pubblicazione dell'Avviso pubblico in forma integrale sul sito istituzionale dell'Ente;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Chieri, 08/03/2022

IL DIRETTORE
Firmato digitalmente
(Dr.ssa Franca LOVALDI)